I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 802/68 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1968

relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 111, 113, 155, 227 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che gli Stati membri devono determinare e controllare l'origine delle merci importate, quando l'applicazione della tariffa doganale comune, delle restrizioni quantitative e di tutte le altre misure applicabili agli scambi commerciali lo esige;

considerando che gli Stati membri devono certificare l'origine delle merci esportate in tutti i casi in cui questa certificazione è richiesta dalle autorità dei paesi di importazione ed in particolare quando da tale certificazione derivano vantaggi;

considerando che, nell'uno e nell'altro caso, in assenza di una definizione internazionale della nozione di origine delle merci, gli Stati membri applicano attualmente regole proprie per quanto concerne la determinazione, il controllo e la certificazione dell'origine; che le differenze esistenti fra tali regole nazionali possono provocare disparità, sia nell'applicazione della tariffa doganale comune, delle restrizioni quantitative e delle altre disposizioni applicabili negli scambi con i paesi terzi, sia nel rilascio dei certificati di origine relativi alle merci esportate verso i paesi terzi;

considerando che, di conseguenza, occorre elaborare, in materia, regole comuni a tutti gli Stati membri;

considerando che le merci interamente ottenute in un determinato paese, senza apporto di prodotti importati da altri paesi, debbono essere considerate come originarie di detto paese e che occorre quindi precisare le merci che rientrano in tale categoria;

considerando che lo sviluppo degli scambi internazionali e la sempre maggiore suddivisione del lavoro sul piano internazionale provocano un intervento successivo sempre più largo nella fabbricazione di una stessa merce di imprese installate in paesi differenti; che occorre quindi determinare quale di detti paesi deve essere considerato come paese di origine della merce in esame;

considerando che è lecito ritenere come paesi di origine di tale merce quello in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata;

considerando che non è possibile, nella fase attuale, definire la nozione di origine per i prodotti petroliferi;

considerando che generalmente l'origine di una merce è attestata mediante un certificato di origine emesso da un'autorità o da un organismo debitamente abilitato per tale funzione e che è necessario precisare le condizioni alle quali deve rispondere tale certificato affinché esso possa essere considerato come documento giustificativo;

considerando che occorre definire la nozione di origine comunitaria; che tuttavia, se le necessità del commercio di esportazione lo richiedono, il certificato di origine può attestare che le merci in causa sono originarie di uno Stato membro;

considerando che occorre garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni del presente regolamento e che è indispensabile prevedere una procedura comu-

nitaria che consenta di adottare le necessarie disposizioni; che a tal fine, ed allo scopo di instaurare una stretta ed efficace collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri, è necessario istituire un Comitato;

considerando che le disposizioni del presente regolamento riguardano tanto la politica commerciale nei confronti dei paesi terzi, quanto la libera circolazione delle merci nella Comunità, ed in particolare l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune; che per quanto riguarda questo secondo aspetto, gli articoli corrispondenti del trattato non conferiscono alle istituzioni della Comunità la facoltà di adottare disposizioni obbligatorie relative alla definizione comune della nozione di origine delle merci; che pertanto risulta necessario fondare le disposizioni del presente regolamento anche sull'articolo 235 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento definisce la nozione di origine delle merci ai fini:

a) dell'applicazione uniforme della tariffa doganale comune, delle restrizioni quantitative nonché di tutte le altre misure adottate dalla Comunità o dagli Stati membri per l'importazione delle merci;

b) dell'applicazione uniforme di tutte le misure adottate dalla Comunità o dagli Stati membri per l'esportazione delle merci;

c) del rilascio dei certificati d'origine.

Articolo 2

Le disposizioni del presente regolamento non arrecano pregiudizio alle norme particolari applicabili agli scambi commerciali tra la Comunità o gli Stati membri ed i paesi ai quali la Comunità o gli Stati membri sono legati in virtù di accordi che prevedono una deroga alla clausola della nazione più favorita, in particolare quelli che comportano l'attuazione di un'unione doganale o di una zona di libero scambio.

Articolo 3

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai prodotti petroliferi elencati nell'allegato I. La nozione di origine di tali prodotti sarà definita in seguito.

Articolo 4

1. Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese.

2. Per merci interamente ottenute in un solo paese si intendono:

a) i prodotti minerali estratti dal suo territorio;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati;

e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti la bandiera del medesimo paese;

g) le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando i prodotti di cui alla lettera f) originari del paese in parola, sempreché tali navi siano immatricolate o registrate in detto paese e ne battano la bandiera;

h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situati al di fuori delle acque territoriali, a condizione che tale paese eserciti per lo sfruttamento diritti esclusivi su tale suolo o sottosuolo;

i) gli scarti ed i residui provenienti da operazioni manifatturiere, nonché gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime;

j) quelle ivi ottenute esclusivamente a partire dalle merci di cui alle lettere da a) a i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.

Articolo 5

Una merce nella cui produzione sono intervenuti due o più paesi è originaria del paese nel quale è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo e che abbia come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante della fabbricazione.

Articolo 6

Le trasformazioni o lavorazioni per le quali è accertato, o per le quali i fatti costatati giustificano la presunzione che abbiano il solo scopo di eludere le disposizioni applicabili nella Comunità o negli Stati membri alle merci di determinati paesi, non possono in alcun caso essere considerate come conferenti, a norma dell'articolo 5, alle merci che ne risultano, l'origine del paese in cui sono effettuate.

Articolo 7

Gli accessori, i pezzi di ricambio e l'attrezzatura forniti insieme ad un materiale, una macchina, un apparecchio od un veicolo, e di cui fanno parte in quanto dotazione normale, sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerato.

Secondo la procedura prevista all'articolo 14, sono stabilite le condizioni alle quali la presunzione di origine di cui al comma precedente interviene anche nel caso di pezzi di ricambio essenziali destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo spediti in precedenza.

Articolo 8

Ai fini dell'applicazione degli articoli da 4 a 7, gli Stati membri sono considerati come costituenti una sola unità territoriale.

Articolo 9

1. Quando l'origine delle merci deve essere attestata all'importazione mediante la produzione di un certificato di origine, tale certificato deve rispondere alle seguenti condizioni:

a) essere emesso o da un'autorità o da un organismo che presenti le necessarie garanzie e sia debitamente abilitato per tale funzione dal paese di rilascio;

b) contenere tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della merce cui si riferisce, ed in particolare:

 — la quantità, la natura, i contrassegni ed i numeri dei colli,

 — la qualità, i pesi lordo e netto delle merci,

 — il nominativo dello speditore;

c) attestare in maniera precisa che la merce cui si riferisce è originaria di un determinato paese.

2. Nonostante la produzione di un certificato di origine rispondente alle condizioni fissate al paragrafo 1, le autorità competenti possono, in caso di serio dubbio, esigere qualsiasi altra prova complementare allo scopo di assicurarsi che l'indicazione dell'origine risponde esattamente alle norme stabilite dal presente regolamento e alle disposizioni adottate per la sua applicazione.

Articolo 10

1. I certificati di origine relativi alle merci originarie della Comunità e da essa esportate devono rispondere alle condizioni previste all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b).

2. Detti certificati di origine attestano che le merci sono originarie della Comunità.

Tuttavia, quando le necessità del commercio di esportazione lo esigono, essi possono attestare che tali merci sono originarie di uno Stato membro.

In ogni caso, la certificazione di origine della Comunità è la sola ammessa quando le condizioni previste all'articolo 5 risultano soddisfatte soltanto se si tiene conto di operazioni effettuate in modo cumulativo in più Stati membri.

3. Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate affinché, al più tardi alla fine del periodo transitorio, i certificati di origine emessi dalle loro autorità o dai loro organismi abilitati, siano rilasciati, nella misura in cui non vi si oppongano le necessità del commercio di esportazione, alle condizioni previste nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 11

Ogni Stato membro informa la Commissione delle misure adottate dall'amministrazione centrale ai fini dell'applicazione del presente regolamento, nonché di qualsiasi problema che tale applicazione solleva. La Commissione comunica immediatamente tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 12

1. È istituito un Comitato dell'origine, in appresso denominato il «Comitato», composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 13

Il Comitato può esaminare ogni problema relativo all'applicazione del regolamento sottopostogli dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 14

1. Le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli da 4 a 7, 9 e 10 sono adottate secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al Comitato un progetto delle disposizioni da adottare.

Il Comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in causa. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le disposizioni previste quando esse sono conformi al parere del Comitato.

 b) Quando le disposizioni previste non sono conformi al parere formulato dal Comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle disposizioni da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

 c) Se, al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le disposizioni in parola sono adottate dalla Commissione.

Articolo 15

Quando le disposizioni di cui all'articolo 14, modificando quelle applicate in uno Stato membro per il rilascio di certificati d'origine all'esportazione, risultano pregiudizievoli ad un'attività economica, la Commissione può autorizzare detto Stato, se esso ne fa richiesta, a differire, per un periodo limitato non superiore a un anno a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni in parola, l'applicazione delle disposizioni stesse per un prodotto determinato.

Il presente articolo è applicabile per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 16

Il presente regolamento è applicabile nei dipartimenti francesi d'oltremare.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 27 giugno 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FAURE

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti petroliferi (articolo 3)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 27.07 B I	Oli aromatici assimilati ai sensi della nota 2 del capitolo 27, distillanti più di 65 % del loro volume fino a 250° C (comprese le miscele di benzina e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
27.09	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi
27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti in peso una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base
27.11	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi
27.12	Vaselina

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi («gatsch», «slack wax», ecc.), anche colorati
27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
27.15	Bitumi naturali e asfalti naturali; scisti e sabbie bituminosi; rocce asfaltiche
27.16	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, «cut-backs», ecc.)
29.01 A I	Idrocarburi aciclici, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
29.01 B II a)	Idrocarburi cicloparaffinici e cicloolefinici, altri, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
29.01 D I a)	Benzolo, toluolo, xiloli, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 34.03 A	Preparazioni lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi in una preparazione inferiore al 70 % in peso
ex 34.04	Cere artificiali, comprese quelle solubili nell'acqua; cere preparate non emulsionate e senza solvente; a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici
38.14 B I a)	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi simili per oli minerali, altri, per lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi
38.19 E	Miscele di alchileni

ALLEGATO II

Disposizioni relative al rilascio dei certificati d'origine

1. Il certificato d'origine è rilasciato su domanda scritta dell'interessato.

 Se le circostanze lo giustificano ed in particolare se l'interessato intrattiene regolari correnti di esportazione, gli Stati membri possono rinunciare a richiedere una domanda per ogni operazione di esportazione, a condizione che sia garantito il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

2. Il modulo della domanda è stampato nella lingua o in una o più delle lingue ufficiali dello Stato membro di esportazione. Il modulo del certificato d'origine è stampato in una o più delle lingue ufficiali della Comunità o, secondo gli usi e le necessità commerciali, in qualsiasi altra lingua.

3. I moduli della domanda e del certificato d'origine sono compilati a macchina o a mano, in una delle lingue ufficiali della Comunità o, secondo gli usi e le necessità commerciali, in qualsiasi altra lingua. Qualora i moduli siano compilati a mano, deve farsi uso dell'inchiostro e della scrittura a stampatello.

4. Il certificato deve avere il formato di cm 21 × 30 ed essere stampato su carta collata per scritture non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 64 al m². Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore giallognolo, in modo da far apparire qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

5. Gli Stati membri possono riservarsi la stampa dei certificati oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, ciascun modulo deve comportare un riferimento all'autorizzazione ed il segno distintivo attribuito alla tipografia.